# FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO (FINP)
# REGOLAMENTO SCUOLA NUOTO FEDERALE

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento della Scuola Nuoto Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (di seguito "Federazione"), nel rispetto dello Statuto federale, dei regolamenti tecnici e dell'ordinamento sportivo nazionale e paralimpico.
La Scuola Nuoto Federale costituisce articolazione tecnica periferica della Federazione, finalizzata a:

- ✓ promuovere l'attività natatoria paralimpica di base;
- ✓ garantire uniformità tecnico-didattica sul territorio nazionale;
- ✓ favorire l'avviamento e lo sviluppo degli atleti paralimpici;
- ✓ tutelare l'integrità del sistema federale.

### Art. 2 – Fonti e coordinamento normativo

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dello Statuto della Federazione e delle deliberazioni del Consiglio Federale.
Esso è coordinato con:

- ✓ Statuto federale FINP;
- ✓ Regolamenti tecnici del Settore Nuoto;
- ✓ Codice di Giustizia Sportiva del CIP/CONI;
- ✓ normativa sul lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 36/2021.

## TITOLO II – ORGANI E COMPETENZE

### Art. 3 – Organi federali competenti

Ai fini del presente Regolamento, le competenze sono così ripartite:

- ✓ Consiglio Federale: approvazione del Regolamento, indirizzi generali, provvedimenti sanzionatori di particolare rilevanza;
- ✓ Presidente Federale: rappresentanza e vigilanza sull'attuazione;
- ✓ Segreteria Generale: gestione amministrativa e controllo operativo;
- ✓ Settore Tecnico Nazionale: definizione standard tecnici, abilitazioni e criteri di impiego degli istruttori;
- ✓ Commissione di Vigilanza (ove istituita): verifiche su conflitti di interesse e flussi di tesseramento.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

## TITOLO III – SCUOLA NUOTO FEDERALE

### Art. 4 – Gestione e organizzazione

La Scuola Nuoto Federale è istituita e gestita dalla Federazione tramite il Settore Tecnico Nazionale, in raccordo con la Segreteria Generale.
Le strutture periferiche operano sotto autorizzazione federale e secondo protocolli tecnici uniformi.

### Art. 5 – Personale tecnico e lavoratori sportivi

L'attività è svolta da istruttori, tecnici e lavoratori sportivi incaricati dalla Federazione.
Gli incarichi sono conferiti:

- ✓ dal Consiglio Federale o da soggetto delegato sentito il Segretario Generale;
- ✓ su proposta del Settore Tecnico;

con contratto conforme alla normativa vigente sul lavoro sportivo.

### Art. 6 – Obblighi e doveri del personale

Il personale è tenuto al rispetto dei principi di:

- ✓ lealtà sportiva;
- ✓ imparzialità;
- ✓ tutela dell'immagine federale;
- ✓ riservatezza.
- ✓ al rispetto del codice etico;

Durante l'attività federale, il personale opera in regime di esclusiva funzionale verso la Federazione.

## TITOLO IV – TUTELA DELL'UTENZA E CONFLITTI DI INTERESSE

### Art. 7 – Tutela dell'utenza federale

La Federazione riconosce carattere primario alla tutela degli atleti e corsisti inseriti nella Scuola Nuoto Federale.
È vietata qualsiasi attività di:

- ✓ promozione di società terze;
- ✓ indirizzamento dell'utenza verso soggetti esterni;
- ✓ utilizzo improprio del rapporto tecnico-educativo.

### Art. 8 – Conflitto di interessi e incompatibilità.

Ai fini del presente Regolamento, costituisce conflitto di interessi ogni situazione in cui il lavoratore sportivo utilizzi il proprio ruolo federale per favorire soggetti terzi o generi vantaggi competitivi a favore di società sportive affiliate.

È stabilita incompatibilità tra:
incarichi di istruttore o tecnico nella Scuola Nuoto Federale e incarichi direttivi, gestionali o tecnici in società sportive affiliate operanti nello stesso ambito territoriale e disciplinare.
Tale incompatibilità può essere derogata solo con autorizzazione preventiva del Consiglio Federale, su parere del Settore Tecnico Nazionale.
Sussiste presunzione di conflitto di interessi quando:
il lavoratore sportivo riveste incarichi in società affiliate e tali società acquisiscono atleti provenienti dalla Scuola Nuoto Federale.

### Art. 9 – Obbligo di dichiarazione

Tutti i lavoratori sportivi sono tenuti a dichiarare alla Segreteria Generale:

- ✓ incarichi presso altre società;
- ✓ partecipazioni societarie dirette o indirette;
- ✓ eventuali rapporti rilevanti ai fini del conflitto di interessi.

La mancata dichiarazione comporta segnalazione al Consiglio Federale per i provvedimenti disciplinari.

### Art. 10 – Divieto di sviamento dell'utenza

È fatto espresso divieto di:

- ✓ costituire o contribuire alla costituzione di società sportive che acquisiscano utenti della Scuola Nuoto Federale;
- ✓ utilizzare informazioni, contatti o relazioni federali per finalità di reclutamento esterno;
- ✓ creare reti associative finalizzate allo spostamento sistematico dell'utenza.

Tali condotte sono considerate violazioni gravi dei principi di lealtà sportiva.

## TITOLO V – CONTROLLO E VIGILANZA

### Art. 11 – Attività di controllo

La Segreteria Generale, d'intesa con il Settore Tecnico Nazionale, svolge attività
di monitoraggio su:

- ✓ flussi di tesseramento;
- ✓ trasferimenti di atleti;
- ✓ anomalie territoriali.

Il Consiglio Federale può istituire apposita Commissione di Vigilanza.

### Art. 12 – Provvedimenti

In caso di violazione:
il Consiglio Federale dispone la risoluzione dei rapporti;
la Segreteria Generale procede alla sospensione operativa e revocare l'incarico tecnico;
Nei casi più gravi si procede alla segnalazione agli organi di giustizia sportiva competenti.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 13 – Coordinamento statutario

Il presente Regolamento costituisce attuazione dello Statuto federale FINP.
Ogni interpretazione è rimessa al Consiglio Federale, sentito il parere dell'area legale.

### Art. 14 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2027 a seguito di approvazione del Consiglio Federale FINP.
È immediatamente applicabile a tutti i rapporti in essere e futuri.

Approvato con delibera n. di CF 78 del 05/05/2026